

*REGOLAMENTO*  
*DELLE SPESE SOSTENUTE*  
*DAGLI AMMINISTRATORI LOCALI*

## **ART. 1**

### **Rimborso spese di viaggio**

Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per assicurare la presenza necessaria presso la sede degli uffici e per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

## **ART. 2**

### **Rimborso spese di missione**

Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo, autorizzati, anche verbalmente dal Sindaco, o dal Vice Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute (viaggi, pasti, pernottamenti ecc.).

Qualora gli amministratori non usufruiscono né di vitto né di alloggio, hanno diritto alla liquidazione della indennità di missione e delle spese di viaggio sostenute, alle condizioni di cui all'art. 25 - comma 1 - della legge 3 agosto 1999, n° 265.

Nell'apposito capitolo del bilancio annuale sono stanziati, con riferimento ai componenti della Giunta ed ai consiglieri, due appositi fondi per le indennità ed i rimborsi delle spese di cui al presente articolo.

## **ART. 3**

### **Liquidazione spese viaggio e di missione**

La liquidazione del rimborso delle spese di cui all'art. 1 e 2 del presente regolamento è effettuata dal competente ufficio del 1<sup>o</sup> settore su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute nonché da una dichiarazione sulla durata e sulla finalità della missione.

Nei soli casi delle missioni autorizzate verbalmente, la richiesta di cui al precedente capoverso dovrà essere convalidata dal Sindaco.

Nel caso in cui gli amministratori usino un proprio mezzo di trasporto, per il rimborso delle spese di viaggio, l'importo liquidato sarà pari ad 1/5 del costo della benzina rilevato dalla tabella AGIP nel giorno in cui il viaggio è stato effettuato.

Gli amministratori possono richiedere l'anticipo delle spese di viaggio e di missione con idoneo atto predisposto dal responsabile competente, ferma restando la successiva presentazione della documentazione di cui al comma primo.

## **ART. 4**

### **Spese per convegni**

Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 2 e 3, nei casi in cui l'amministratore debba recarsi ad un convegno, l'impegno per le spese diverse da quelle previste nei medesimi

articoli, è assunto, previa assegnazione delle risorse con il Piano Esecutivo di Gestione, con determinazione dirigenziale.

#### **ART. 5** **Missioni all'estero**

Nei casi in cui gli amministratori, in ragione del loro mandato, abbiano la necessità di recarsi all'estero, ferma restando la preventiva autorizzazione di cui al precedente articolo 2 (che, in questo caso, devono essere rilasciate esclusivamente in forma scritta), sono impegnate con determinazione dirigenziale tutte le spese, comprese quelle di cui agli articoli 2 e 3.

#### **ART. 6** **Spese di rappresentanza**

Sono tali le spese che assolvono ad una funzione di rappresentanza dell'ente locale e che rispondono all'obiettiva esigenza dell'ente di manifestarsi all'esterno, di mantenere e accrescere il ruolo, il prestigio e l'interesse di ambienti e soggetti qualificati, per i vantaggi che derivano ad una pubblica istituzione di essere conosciuta ed apprezzata nella sua azione in favore della collettività.

Le liquidazioni relative a tali spese sono effettuate dal responsabile dell'apposito capitolo del Piano Economico di Gestione.

#### **ART. 7** **Coperture assicurative**

In apposito capitolo di bilancio è stanziato un fondo destinato alle coperture assicurative relative ai casi in cui agli amministratori usino il proprio mezzo di trasporto per missioni autorizzate fuori dal capoluogo e per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi.

#### **ART. 8**

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall' 1.1.2001.

\*\*\*\*\*

*Approvato con delibera C.C. n. 60 del 9.6.2000*